

ALLEGATO B
CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ARTICOLO 1	PREMESSA	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3	Attivazione della Fornitura	5
ARTICOLO 4	Servizio DI Trasporto e DI Dispacciamento	6
ARTICOLO 5	Gestione tecnica della fornitura	6
ARTICOLO 6	Certificazione dell’“Energia Verde”	6
ARTICOLO 7	Utilizzo del marchio per l’ENERGIA Verde	7
ARTICOLO 8	Corrispettivi e modalità di pagamento	7
ARTICOLO 9	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	10
ARTICOLO 10	REPORTISTICA OBBLIGATORIA	11

ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine per le Pubbliche Amministrazioni. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nello Schema di Contratto.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

2. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Contratto si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
 - b. **Data di Attivazione della fornitura:** data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
 - c. **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - d. **Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
 - e. **Fascia/e Oraria/e:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..
 - f. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
 - g. **Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
 - h. **GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
 - i. **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
 - j. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
 - k. **Periodo di esercizio:** periodo di fornitura in cui l'impianto/gli impianti di nuova installazione od oggetto di rifacimento (il rifacimento deve determinare lo sviluppo di capacità produttiva addizionale rispetto alla configurazione dell'impianto pre-rifacimento), immette/ono in rete l'energia prodotta a copertura di una quota del fabbisogno della PA. La fornitura proveniente da tali installazioni sarà esclusivamente da fonte rinnovabile certificata tramite GO dedicata al fine di garantire la sostenibilità e il legame diretto con gli impianti.
 - l. **Periodo transitorio o bridge:** periodo di fornitura precedente l'entrata in esercizio del/degli

impianto/i di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento. La fornitura di energia elettrica è certificata verde tramite Garanzia d'Origine (GO) e potrà provenire anche da impianti di produzione da fonte rinnovabile non di nuova costruzione o oggetto di rifacimento.

- m. **[eventuale] Prezzo Fisso (P_{FIX}):** il prezzo relativo alla quota energia per il Periodo di esercizio, relativo alla Quota PPA, che rimane fisso e invariabile per tutto il Periodo di esercizio. Viene offerto in fase di gara.
- n. **Prezzo Variabile (P_{VAR}):** il prezzo relativo alla quota energia determinato:
 - per il Periodo transitorio, come riportato all'art. 8, comma 1.1.1 del presente capitolato,
 - per il Periodo di esercizio, relativo alla Quota Mercato, come riportato all'art. 8, comma 1.1.2 del presente capitolato.
- o. **[eventuale] Prezzo Variabile con floor:** il prezzo relativo alla quota energia determinato, per il Periodo di esercizio, relativo alla Quota PPA, come riportato all'art. 8, comma 1.1.4 del presente capitolato. Varia mensilmente.
- p. **PUN:** media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- q. **PUNIndex:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: *Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP)*. Tale quotazione, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i *dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo*; colonna *media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh)* della *sintesi mensile*, nella sezione *Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche*.
- r. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente all'Amministrazione e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta.
- s. **Quota Mercato:** complementare alla Quota PPA, è il quantitativo di energia elettrica erogato nel Periodo di Esercizio, proveniente da impianti di produzione da fonte rinnovabile non di nuova costruzione o oggetto di rifacimento, ma che dovrà essere totalmente certificato da GO.
- t. **Quota PPA:** quantitativo di energia elettrica erogato nel Periodo di esercizio, proveniente da impianto/i da fonte rinnovabile, di nuova installazione o oggetto di rifacimento. Viene certificato tramite GO al fine di attestarne la provenienza dall'impianto/dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento.
- u. **TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. *"Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023"*.
- v. **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. *"Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)"*.

- w. **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. "Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
- x. **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- y. **Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- z. **Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'Amministrazione, contestualmente alla stipula del contratto, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare in fase di comunicazione dei dati di cui al precedente comma 1, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio inviare al Fornitore la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica:
 - a) per il Periodo transitorio, a Prezzo Variabile, dal primo giorno del secondo mese successivo alla stipula del contratto se questa avviene entro il 15 del mese o dal primo giorno del terzo mese successivo alla stipula del contratto se questa avviene dopo il 15 del mese;
 - b) per il Periodo di esercizio, a Prezzo Variabile per la Quota Mercato e a _____ (*inserire "Prezzo Fisso" o "Prezzo Variabile con floor" a seconda della scelta adottata dall'Amministrazione nella fase di indizione della gara*) per la Quota PPA, dal primo giorno successivo alla data di scadenza del periodo transitorio.

Nel caso in cui al termine di cui alla precedente lettere a) l'impianto di nuova installazione od oggetto di rifacimento non sia ancora entrato in esercizio per fatto e responsabilità ascrivibile al Fornitore, l'Amministrazione ha facoltà di concedere una proroga del termine del Periodo Transitorio per un massimo di _____ (*si suggerisce di inserire un periodo di proroga con durata massima di 6 mesi*), decorsi i quali, qualora l'impianto da FER non sia ancora entrato in esercizio, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto. In tale periodo verrà applicata la penale di cui all'art. 10 dello Schema di Contratto. Si precisa che nell'eventuale periodo di proroga del Periodo transitorio, il prezzo della fornitura di energia elettrica sarà comunque quello relativo alla fornitura prevista nel Periodo di Esercizio.

4. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura (es. *Periodo transitorio - Prezzo Variabile; Periodo di esercizio - Quota Mercato, Prezzo Variabile; Periodo di*

esercizio - Quota PPA, Prezzo fisso; Periodo di esercizio - Quota PPA, Prezzo Variabile con floor), all'interno del documento di fatturazione.

5. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, dichiara inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico dell'Amministrazione secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, assistenza, connessa con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.
3. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo e a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della durata contrattuale.
2. È obbligatorio certificare tramite Garanzia d'Origine tutta la fornitura del periodo transitorio e la

fornitura relativa alla Quota Mercato del periodo d'esercizio. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza della certificazione tramite GO all'interno del documento di fatturazione.

3. La fornitura relativa alla Quota PPA deve essere certificata tramite la GO che attesti la provenienza della fornitura di energia dall'impianto/dagli impianti di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento dichiarato/i in fase di stipula del contratto.
4. Con riferimento al precedente comma, il Fornitore successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento è tenuto a comunicare all'Amministrazione il codice identificativo del/gli impianto/i rilasciato dal GSE in sede di qualifica del/degli impianto/i. Tale codice deve essere riportato nella GO che attesta la provenienza della Quota PPA dal/i suddetto/i impianto/i.
5. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di Energia Verde pari al Quantitativo totale fatturato, facendo le opportune distinzioni, nel Periodo di esercizio, tra la Quota PPA e la Quota Mercato.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'ENERGIA VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula del contratto, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso all' Amministrazione nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà dell'Amministrazione non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà dell'Amministrazione chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dall'Amministrazione, questa sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo, è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

<N.B. Come previsto dall'articolo 13 del decreto n. 210/21, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le offerte di acquisto di energia elettrica sul Mercato del Giorno Prima gestito dal GME sono valorizzate ai prezzi zonali e, in continuità con il prezzo unico nazionale, il GME calcolerà il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del suddetto mercato, come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato.

Al riguardo si evidenzia che tale prezzo di riferimento, calcolato dal GME ai sensi di quanto sopra richiamato, manterrà la denominazione di PUN Index GME>

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall' Amministrazione per la fornitura di energia elettrica vengono così calcolati:
 - 1.1. **Prezzo Variabile per il periodo transitorio** sulla base,
A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 dello spread offerto denominato *Spread₁* espresso in Euro/MWh;
 - A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in

Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “*Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003*”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*” del MPE-MGP);

- A.3 dalle Garanzie di Origine GO – espresse in Euro/MWh;
- B per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello spread offerto denominato *Spread₁* espresso in Euro/MWh;
 - B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo;
 - B.3 dalle Garanzie di origine GO – espresse in Euro/MWh;

1.2. Prezzo Variabile per la Quota Mercato nel periodo di esercizio sulla base,

- A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 dello spread offerto, denominato *Spread₁* espresso in Euro/MWh;
 - A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “*Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003*”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*” del MPE-MGP);
 - A.3 dalle Garanzie di Origine GO – espresse in Euro/MWh;
- B per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello spread offerto denominato *Spread₁* espresso in Euro/MWh;
 - B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo;
 - B.3 dalle Garanzie di Origine GO – espresse in Euro/MWh;

1.3. (*nel caso di Prezzo Fisso*) nel periodo di esercizio per la Quota PPA sulla base del P_{FIX} , espresso in Euro/MWh, valido sia per le Utenze Multiorarie che per le Utenze Monorarie. Il prezzo della GO è incluso nel P_{FIX} .

1.4. (*nel caso di Prezzo Variabile con floor*) nel periodo di esercizio per la Quota PPA sulla base,

- A per le Utenze Multiorarie, dalla somma tra:
 - A.1 lo spread offerto, denominato *Spread₂* - espresso in Euro/MWh;
 - A.2 il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “*Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003*”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*” del MPE-MGP).

Qualora la somma tra A.1 e A.2, in relazione alla singola fascia oraria, dia un risultato inferiore, in valore assoluto al P_{Floor} , espresso in Euro/MWh, il Prezzo Variabile assumerà il valore del P_{Floor} ;

- B per le Utenze Monorarie, della somma tra:
 - B.1 lo spread offerto, denominato *Spread₂* espresso in Euro/MWh;

B.2 del PUN/index (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo - espresso in Euro/MWh.

Qualora la somma tra B.1 e B.2 dia un risultato inferiore, in valore assoluto al P_{Floor} , espresso in Euro/MWh, il Prezzo Variabile assumerà il valore del P_{Floor} .

Il prezzo della GO è incluso nello spread offerto.

2. L'Amministrazione, con la sottoscrizione del Contratto, s'impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del Contratto, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del contratto di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. L'Amministrazione s'impegna al pagamento del corrispettivo relativo alla GO della Quota Mercato e del Periodo transitorio, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo nel Periodo transitorio e per la Quota Mercato nel Periodo di esercizio. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. Il corrispettivo non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.
4. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, incluso il corrispettivo mercato capacità, introdotto con la deliberazione ARG/elt 98/11 e s.m.i., aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, Asos, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA;
 - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
5. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 3 e 4.
6. La Quota PPA viene fatturata mensilmente all'Amministrazione secondo la seguente modalità.

[eventuale qualora il Fornitore in fase di stipula NON decida di indicare il profilo mensile di erogazione dell'impianto/degli impianti dedicato/i alla Quota PPA] La PA (in fase di pubblicazione della gara, si suggerisce attraverso l'utilizzo del "Foglio 1_PA" del "Tool Gestione", allegato al Disciplinare di gara) determina la Quota PPA mensile riportata nell'Allegato "Profilo di consumo" allo Schema di Contratto. Tale Quota PPA mensile sarà poi regolarmente fatturata dal fornitore. La Quota Mercato mensile coinciderà con il differenziale tra il prelievo mensile dalla rete e la Quota PPA mensile applicata.

[eventuale qualora il Fornitore in fase di stipula decida di indicare il profilo mensile di erogazione dell'impianto/degli impianti dedicato/i alla Quota PPA] La Quota PPA mensile viene determinata dal Fornitore (si suggerisce attraverso l'utilizzo del "FOGLIO 2_Offerente" del "Tool Gestione", allegato al Disciplinare di gara), quindi indicata su un idoneo documento sottoscritto dal legale

rappresentante e riportata come allegato allo Schema di Contratto nel documento “Profilo di consumo”. Tale Quota PPA mensile non potrà eccedere il fabbisogno di energia elettrica mensile della PA e sarà poi regolarmente fatturata dal Fornitore. La Quota Mercato mensile coinciderà con il differenziale tra il prelievo mensile dalla rete e la Quota PPA mensile applicata.

7. Qualora i prelievi mensili dalla rete da parte dell’Amministrazione risultino inferiori alla Quota PPA identificata *ex ante*, come previsto al precedente comma 6 e all’art. 6 comma 4 dello Schema di contratto, il Fornitore potrà applicare un conguaglio mensile al fine di far corrispondere all’Amministrazione la suddetta Quota PPA:

$$\text{Conguaglio}_t = (\text{Quota PPA}_t - Q_t) * \text{Prezzo}_t \text{ Quota PPA}/1000 \quad \text{se Quota PPA}_t > Q_t$$

dove:

- Q_t : rappresenta il volume di energia elettrica consumato nel mese t-esimo dall’Amministrazione, espresso in MWh;
- Prezzo_t Quota PPA: rappresenta il Prezzo della Quota PPA nel mese t-esimo, espresso in Euro/MWh.

8. Le fatture dovranno contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferiscono e, con l’indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con l’Amministrazione ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
9. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
 - per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
 - per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, lettera B.2, sulla base del PUN/Index (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).
10. Gli oneri di cui al precedente comma 4 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

ARTICOLO 9

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, dalla data di Attivazione della Fornitura, un numero di Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di chiarimento sull’attivazione della fornitura;
 - b. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - c. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, dalla data di Attivazione della Fornitura, un account dedicato che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito del presente contratto.
3. In fase di adempimenti per la stipula del contratto, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà comunicare un indirizzo e-mail dedicato nonché le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell’account dedicato.

ARTICOLO 10

REPORTISTICA OBBLIGATORIA

1. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile all'Amministrazione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità concordate con il Fornitore medesimo.
2. Il report mensile deve contenere, per ogni POD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
 - POD;
 - Ragione Sociale;
 - codice fiscale e P. IVA associate al POD;
 - Indirizzo POD;
 - tipologia di utenza, tensione di consegna;
 - consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cospdi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3);
 - potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
 - eventuale presenza di applicazione CTS;
 - importo servizi di vendita;
 - importo servizi di dispacciamento;
 - imponibile;
 - importo IVA.